



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 19/01/2021

**OGGETTO: CONTROVERSIA EDILIZIA MODERNA QUARTA/COMUNE DI CAMPO
NELL'ELBA - INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO
PROMOSSO DI FRONTE ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
LIVORNO AVVERSO SOLLECITO TARI 2019**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2020 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm., con unico e pieno valore giuridico;

Dato atto:

- che il Bilancio di Previsione 2020/21/22 annualità 2021 è gestito al momento in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.;
- che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e che al comma 3-bis dell'art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

Richiamato il ricorso al Prot.192 del 07.01.2021, presentato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno dalla Soc. Edilizia Moderna Quarta S.P.A., avverso l'avviso-sollecito di pagamento n.4534 prot. 14480/2020 per il pagamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 07.01.2021 con la quale si è ritenuto che nel caso specifico ricorressero i presupposti per opporsi alle richieste avanzate costituendosi in giudizio, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di individuare tempestivamente idoneo soggetto per la tutela legale dell'Ente;

Sentito al riguardo l'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa, che si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico per un compenso totale di € 4.567,68 comprensivo di CPA ed IVA, come da nota assunta al Prot. n. 377 del 12.01.2021;

Considerato che l'Avv. Nicola Brugioni presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario

che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;

- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. n.50/2016, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.17 che esclude dalle disposizioni del codice i servizi legali;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa l'incarico per la difesa di questo Ente nel sopra individuato ricorso;

Ritenuto di formalizzare l'incarico all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa, assumendo il necessario impegno di spesa;

Rilevato che per la suddetta spesa di giudizio, sulla base della nota trasmessa dall'Avv. Nicola Brugioni, possa essere operata una presunzione di spesa di € 4.567,68 comprensiva di IVA e CPA, che troverà imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 10102031800/0 annualità 2021 del Bilancio 2020/2022 in esercizio provvisorio;

Vista la dichiarazione di regolarità contributiva come da DURC prot. INAIL_24241274 con scadenza validità il 13.02.2021;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- dell'art.163 del D. Lgs. 267/2000 essendo la spesa in oggetto non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto trattasi di un servizio di carattere legale e quindi non frazionabile;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

- 1** di conferire incarico all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa, per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, promosso dalla Soc. Edilizia Moderna Quarta S.P.A., avverso l'avviso-sollecito di pagamento per il pagamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019;
- 2** di attribuire per quanto sopra all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa ogni facoltà di legge in proposito;
- 3** di impegnare la somma complessiva di € 4.567,68 comprensiva di IVA e CPA a favore dell'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa, Via F. Turati 14, 56125 Pisa, P. IVA 01287580508, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 10102031800/0 annualità 2021 del Bilancio 2020/2022 in esercizio provvisorio, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa;
- 4** di dare, altresì, atto del rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 - dell'art.163 del D. Lgs. 267/2000 essendo la spesa in oggetto non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto trattasi di un servizio di carattere legale e quindi non frazionabile;
 - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)